

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 L. 300/1970**  
**PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE VIA NINI DA FANO**

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO**  
**(deliberazione n. 1565 del 23/11/2022)**

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che è in fase di aggiornamento il vigente regolamento sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza al fine di adeguarlo all'acquisizione delle nuove unità immobiliari, alle richieste pervenute dagli operatori per esigenze di sicurezza nonché alle modifiche normative intervenute;

Dato atto che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza aziendali risponde alle seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, come disposto dall'art. 6.1 lett. c) – f) del GDPR – Regolamento europeo 679/2016:

- tutela del patrimonio aziendale (mobiliare e immobiliare)
- protezione e incolumità degli individui
- acquisizione di prove per le indagini dell'autorità giudiziaria;

Atteso che nella nuova sede di Via Nini da Fano si rende necessaria l'installazione di un sistema di videosorveglianza per le finalità sopra descritte, così come dettagliato nelle planimetrie allegate;

Preso atto che:

- gli impianti aziendali sono realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, non sono dotati di captazione audio e non esiste alcuna video analisi;
- l'azienda conserva le immagini fino a 72 ore successive alla registrazione, con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza, al fine di agevolare l'attività investigativa (D. lgs. n. 51/2018);
- l'informativa ai dipendenti in merito al trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione tramite videosorveglianza è pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Privacy;
- il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza è consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda, qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;

Tenuto conto che l'ASST dichiara:

- di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo;
- che la raccolta dei dati avviene nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante della Privacy;

- di non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;



Visto l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori che richiede il previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali per l'installazione degli impianti audiovisivi e delle apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

Tutto ciò premesso


### CONVENGONO CHE

- 1) l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- 2) per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono validi i divieti e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- 3) sono rispettate le previsioni dettate dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente;
- 4) l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alla RSU e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche;





Per la Delegazione Parte Pubblica

  
 Roberto Verel  
  
 J. Dea  
  
 Anseloni

Per le RSU



Per le OO.SS.

  
 FIALS  
  
 CISE FP  
  
 NUNSIUNO  
  
 FPL  
  
 FPCGU